

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE – DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE NEL REGIME
PREVIGENTE – EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 15 REG. CNF 2/2014

La prescrizione dell'azione disciplinare promossa in relazione a fatti costituenti anche reato - per i quali sia stata esercitata l'azione penale entro il quinquennio dalla loro commissione - comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed è interrotto, ex art. 2945 n. 1 c.c., dalla comunicazione di cui all'art. 15 Reg. CNF n. 2/2014.

(CDD Napoli, Dec. n. 26 del 28.4.2021 – Pres. Barone – Est. Fabrizio)